

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONI CIVILI

all. 15

INNANZI ALL'ILL.MO SIG. G.I. DOTT. MANCINETTI

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DEL 15/4/93

COMPARSA DI RISPOSTA E DI COSTITUZIONE CON DOMANDA

RICONVENZIONALE SUBORDINATA NEI CONFRONTI DELL'ING.

FABIANI-

Per la COMUNITA' DEL TERRITORIO DI COSTA PARADISO


in persona del Presidente Avv. Pier Gianni Addis rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine dagli avvocati Caro Capriolo del Foro di Milano, Giovanni Adriano del Foro di Sassari e Dott. Proc. Maurizio Mani del Foro di Tempio Pausania elett.dom.ta presso quest'ultimo in Luras alla Via Udine n.14, convenuta

contro

i Signori GUIDUCCI Ing. Sandro, FABIANI Ing. Vittorio e Signora ROMEI Dott. Licena impugnanti l'assemblea ordinaria e straordinaria del 30/1/93, e rappresentati dagli Avv. ti M. Perantoni e G.B. Luciano,

PREMESSO



che la Comunità del Territorio di Costa Paradiso di cui produciamo il regolamento (allegato A) è stata








Deleghiamo alla
Caro Capriolo ed alla
X
SERVIZIO RACCOMANDA
E' CAU. GIURISDIZIONE ADP

Conferendo così fatto
compresa quella di
e concludere e quella
ed infine sia di primo
avendo gradito di
produrre secondo
a ad eventuali
colombo in caso
li, e quindi essere
colativi di non
produttori legittimi
in materia di
per procedure di
to di presenzia ed
condo dalla
E' IN
LURAS ALLA VIA UDINE

e autentico
su. Licena
G. G.





considerata dagli oppositori alla stregua di un Condominio senonché essa ha natura di Associazione non riconosciuta ex art.36 cod. civ. e segg. come emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione del 18/7/84 n.4199, pubblicata in Giust.Civ.1985 pag.73 e che si produce nel suo testo integrale (allegato B) con la nota del Dott. Russo;

- che in tale sentenza emessa per un consorzio-com-prensorio turistico sul mare (Lido Tor S.Lorenzo vicino Roma) identico a quello della Comunità che gestisce alcuni beni comuni e servizi comuni dei partecipanti (strade, acquedotto, vigilanza, oggi fognatura) si afferma chiaramente che non si applicano le norme del Condominio in quanto: "Le disposizioni in materia di condominio "non sono estensibili al consorzio costituito tra "proprietari d'immobili per la gestione delle parti "e dei servizi comuni di una zona residenziale, "atteso che i due istituti giuridici, nonostante le "numerose analogie, presentano anche "caratteristiche diverse che non ne permettono una "completa parificazione concettuale: il condominio "di edifici è una forma di proprietà plurima, "derivante dalla struttura stessa del Fabbricato e regolata interamente da norme che rimangono nel "campo dei diritti reali, con la conseguenza che il "carattere di immobile

ma non è relativa a Costa Paradis !!!
 ?
 che c'entra ?

--- omissis ---